

CRISI D'IMPRESA

Il contenuto della relazione di attestazione nella crisi d'impresa

di **Andrea Rossi**

Con l'approvazione del **D.L. n.83/2012** il legislatore ha rimosso, almeno in parte, le distonie presenti nel testo della Legge fallimentare circa i **contenuti** delle **attestazioni** che il professionista deve rilasciare in occasione delle vicende di composizione della **crisi di impresa** rappresentate sostanzialmente dai **piani di risanamento**, di **ristrutturazione del debito** e di **concordato**, sia liquidatorio che in continuità.

Infatti il citato D.L. 83/2012 ha in qualche modo **uniformato** i contenuti delle attestazioni, prevedendo espressamente anche per quelle a supporto dei piani di risanamento ex art 67 L.F., la verifica della **veridicità dei dati aziendali**; più specificatamente la norma, così come modificata, impone al professionista di **attestare la veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità del piano** al fine di verificare se lo stesso sia **idoneo** a consentire il **risanamento** dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della situazione finanziaria in un tempo ragionevole. Per quanto attiene la **veridicità dei dati**, l'attestatore dovrà verificare che il **bilancio di esercizio** o la situazione **patrimoniale infrannuale di riferimento** del piano di risanamento siano state redatte secondo i parametri di riferimento contabili quali i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB) al fine di esaminare la **correttezza** e **coerenza** delle stime con particolare attenzione

(i) agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti, giacenze effettive di magazzino, cut off sui debiti di fornitura, etc),

(ii) ai componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti),

(iii) agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (es. avviamenti di *assets* da dismettere, fondi rischi e oneri),

(iv) all'affidabilità delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate).

Per quanto attiene invece la **fattibilità** del piano, appare evidente la soppressione da parte del D.L. 83/2012 del criterio della **ragionevolezza** del piano su cui il professionista era chiamato ad esprimersi a favore del **principio della fattibilità**; si tratta tuttavia di una **modifica** di natura **formale**, in quanto secondo la **dottrina prevalente**, il principio di ragionevolezza ante **modifica legislativa** doveva essere in ogni caso **ricondotto in via interpretativa** a quello di **attuabilità e**

fattibilità del piano, principi introdotti appunto dal citato D.L. 83/2012; in tal senso la **fattibilità** di un piano deve basarsi, tra l'altro, sulla verifica della **sostenibilità economica e finanziaria prospettica** dello stesso, al fine di poter quantificare un **conto economico atteso positivo** ed una capacità della società, a regime, di generare **flussi di cassa** dalla gestione corrente (o straordinaria) sufficienti al **rimborso dei debiti** in essere ovvero della nuova finanza contratta in sede di negoziazione del **piano di risanamento**.

Il contenuto invece della relazione di attestazione ex art. 182-*bis* L.F. sarà, come nel caso del piano di risanamento e concordatario, basato innanzitutto sulla **veridicità dei dati aziendali** oltre che **sull'attuabilità** dell'accordo di ristrutturazione del debito, con particolare riferimento **all'idoneità** ad assicurare il pagamento dei creditori aderenti nei termini concordati nell'accordo e **l'integrale pagamento** dei **creditori estranei** nel termine di **120 giorni** che decorrono dall'omologazione dell'accordo. E proprio quest'ultimo aspetto appare a chi scrive come uno degli elementi più **delicati** dell'attestazione di un piano di ristrutturazione del debito, in quanto il professionista è chiamato a verificare – e quindi attestare - che i **flussi di cassa attesi** derivanti sia dalla gestione caratteristica che straordinaria, **siano idonei** (e quindi sufficienti) a garantire il pagamento **dei creditori aderenti** nei termini **concordati** e l'integrale pagamento dei **creditori estranei**, che potrebbero rappresentare fino al 40% della massa complessiva dei debiti della società, entro il termine **perentorio** di 120 giorni dalla data di omologa.

Nell'ambito invece dei **piani di concordato ex art. 161 L.F.**, la relazione di attestazione che deve essere allegata al ricorso sarà sempre incentrata sulla **veridicità dei dati aziendali** e sulla **fattibilità del piano**, non essendo stati previsti correttivi ovvero elementi di novità dal D.L. 83/2012 circa l'ambito oggettivo dell'attestazione; il legislatore ha voluto invece precisare – nel silenzio della normativa fallimentare così modificata nel 2007 - che in presenza di **modifiche sostanziali della proposta concordataria o del relativo Piano**, la relazione debba essere ripresentata in virtù del **mutamento oggettivo** dei **presupposti concordatari**. Resta inteso che trattandosi di una semplice integrazione dell'attestazione, la stessa potrà essere redatta dal **medesimo professionista** nominato dal debitore in occasione della prima attestazione, non ricorrendo alcun presupposto che possa in qualche modo minare la sua **indipendenza**.

Nell'ambito di un **concordato** (oltre che di un **accordo di ristrutturazione del debito**) è possibile richiedere inoltre al Tribunale di essere autorizzati a contrarre **finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'art. 111 L.F.; in siffatta ipotesi, un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. dovrà attestare che tali finanziamenti siano **funzionali** alla migliore soddisfazione dei **creditori** sia per quanto attiene il miglioramento delle percentuali di pagamento riconosciute che delle relative tempistiche di pagamento.

Per quanto attiene invece il contenuto delle **attestazioni integrative** previste dalla legge fallimentare nell'ambito dei **concordati in continuità**, dobbiamo ricordare che:

a) la relazione di cui all'art. 161 L.F. deve attestare che **la prosecuzione** dell'attività d'impresa

nell'ambito della procedura concorsuale deve essere **funzionale** al **miglior soddisfacimento dei creditori**, in termini principalmente di percentuale riconosciuta e di tempistiche di pagamento;

b) è necessaria **un'attestazione integrativa** del professionista qualora si intenda dare **prosecuzione a contratti pubblici**, specificando le modalità attraverso le quali la società sia in grado di adempiere a tali obbligazioni;

c) è necessaria una **relazione** da parte del professionista indipendente qualora l'impresa, in sede di procedura, intenda **partecipare a gare pubbliche**, da cui emerga la ragionevole capacità di adempimento del contratto da parte dell'impresa;

d) è possibile richiedere al Tribunale **l'autorizzazione** al pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi sorti anteriormente al deposito del ricorso (**creditori strategici**), allegando un'attestazione da cui emerga che tali pagamenti siano **essenziali** per la prosecuzione dell'attività di impresa oltre che **funzionali** al migliore soddisfacimento dei creditori.